

Labour Alert



Scadenze di inizio anno

Nel corso dei prossimi mesi le aziende e i loro consulenti saranno impegnati in alcune adempimenti dichiarativi ricorrenti o per l'accesso a determinate agevolazioni. Si ricorda inoltre l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per le spese effettuate dai dipendenti in trasferta e poi rimborsate dal datore di lavoro.

Riduzione del tasso Inail per prevenzione

Entro il **28 febbraio 2026** è possibile inoltrare all'Inail l'istanza di riduzione del tasso medio di tariffa utilizzando il modello **OT23**. Interessate sono le aziende che hanno effettuato nell'anno 2025 **interventi migliorativi** delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia. La riduzione può essere richiesta a prescindere dall'anzianità dell'attività lavorativa.

L'Inail predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto; si tratta di n. 71 interventi, articolati nelle seguenti sezioni:

- a) prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- b) prevenzione del rischio stradale
- c) prevenzione delle malattie professionali
- d) formazione, addestramento, informazione
- e) gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- f) gestione delle emergenze e dpi.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la **documentazione probante** degli interventi eseguiti, così come individuata dall'Inail. Non vi è la necessità che un determinato intervento debba essere effettuato su tutte le Pat aziendali, salvo che per le misure organizzative per la gestione della salute e della sicurezza.

Gli interventi sono classificati in due categorie, **tipo A** e **tipo B**: per ottenere il beneficio l'azienda deve implementare un intervento di tipo A o due interventi di tipo B. Lo sconto sul tasso è determinato in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima Pat e varia dal 5% (oltre 200 lavoratori) al 28% (fino a 10 lavoratori).

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Per l'accoglimento dell'istanza è necessaria la **regolarità contributiva**, che deve sussistere in ogni caso alla data di adozione del provvedimento di accoglimento, e l'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro.

Trasmissione Certificazione Unica

Nei mesi di marzo e aprile devono essere elaborate ed inviate all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative ai redditi corrisposti dai sostituti d'imposta nel 2025.

Le scadenze sono differenziate a seconda della tipologia di reddito:

- entro il **16 marzo** le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; ai redditi diversi; ai redditi per locazioni brevi;

- entro il **30 aprile** le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale; alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- entro il **31 ottobre** le certificazioni relative ai redditi esenti; ai redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Esonero contributivo per la parità di genere 2025

Entro il **30 aprile 2026** i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025 possono presentare la domanda all'Inps per accedere all'**esonero contributivo**. Con il Messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, l'Inps ha comunicato che è stato rilasciato il modulo di istanza online per la richiesta.

L'azienda deve essere in possesso della **Certificazione della parità di genere** di cui all'articolo 46-bis del Dlgs 198/2006, rilasciata in conformità ai parametri minimi di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

L'esonero spettante è pari all'**1% della contribuzione datoriale**, nel limite di 50.000 euro annui. In caso di superamento del limite di spesa stanziato, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. L'esonero potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa.

Si ricorda che i datori di lavoro che hanno presentato la domanda di esonero negli anni precedenti, che è stata accolta dall'Inps, non devono ripresentare l'istanza dato che il beneficio è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Nuove regole per gli eventi di malattia in Uniemens

Dal **1° marzo 2026** cambieranno le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle informazioni riguardanti gli eventi di malattia e il conguaglio delle relative indennità dei lavoratori. In particolare, diventerà **obbligatoria** la compilazione del calendario giornaliero indicando il **codice Puc** (protocollo unico certificato) del certificato di malattia telematico oppure, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data di inizio della malattia o il numero di protocollo rilasciato dalla Struttura territoriale dell'Inps.

Al fine di compilare correttamente i flussi Uniemens secondo le nuove modalità, occorre **importare** nei programmi di rilevazione presenze gli **attestati di malattia in formato xml** che l'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro relativamente ai propri dipendenti.

Per le aziende che ancora non utilizzano la funzione di importazione, con prossima comunicazione saranno fornite istruzioni operative.

Permessi visite per malattie oncologiche e rare

L'Inps, con la Circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, ha fornito le indicazioni per l'attuazione del nuovo **permesso per visite** per i lavoratori con malattia oncologica, invalidante e cronica,

introdotto dalla L. 106/2025 dal 1° gennaio 2026. I permessi spettano **anche ai genitori di figli** che si trovino nella predetta situazione.

È richiesto che al lavoratore (o al figlio minorenni) sia stato riconosciuto un grado di **invalidità pari o superiore al 74%**, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.

La disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi dello spettacolo, ma solo ai lavoratori dipendenti.

Spettano **dieci ore annue** di permesso, aggiuntive delle eventuali ulteriori tutele previste dalla normativa vigente e dai Ccnl, indennizzate, a carico dell'Inps, nella stessa misura prevista per la malattia. L'Istituto precisa che l'indennità deve essere determinata in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera del dipendente.

È necessaria **attestazione** di un medico di medicina generale o specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, con prescrizioni di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche, collegate alla patologia per cui è riconosciuto il beneficio.

Il genitore ha diritto a dieci ore annue, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso. Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore **per ogni figlio** e non è pregiudicato dall'eventuale fruizione del beneficio da parte dell'altro genitore.

La richiesta si presenta direttamente al proprio datore di lavoro, dichiarando, nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di aver fruito delle prestazioni. Non è possibile la fruizione per frazione di ora.

Tracciabilità dei rimborsi spese

Si ricorda che la Legge di bilancio 2025 ha previsto che i **rimborsi** delle spese per **vitto, alloggio, viaggio e trasporto** effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (cioè taxi e servizi di servizio di noleggio con conducente) per le trasferte o le missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito solo se i pagamenti delle predette spese sono stati eseguiti con **mezzi di pagamento tracciabili** (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano tra gli strumenti di pagamento tracciabili anche le app di pagamento via smartphone che, tramite l'inserimento di codice Iban e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro.

Il decreto fiscale (D.L. 84/2025), considerando le difficoltà operative dell'utilizzo dei sistemi di pagamento tracciabili in alcuni Paesi esteri, ha ritenuto opportuno limitare tale condizione di esenzione alle **spese sostenute in Italia**: quindi, i rimborsi delle spese sostenute per trasferte all'estero sono sempre esenti anche se pagate in contanti.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI LODI

Via Antonio Lombardo, 7
26900 – Lodi

SEDE DI CASALPUSTERLENGO

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo (LO)

info@gesam.eu

www.gesam.eu